

ALLEGATO n. 7

La sentenza d'appello.

La sentenza deve articolarsi in quattro parti fondamentali:

- intestazione;
- svolgimento del processo (sintesi della sentenza appellata, motivi d'appello e giudizio d'appello);
- motivi della decisione;
- dispositivo.

1. Intestazione della sentenza.

L'intestazione della sentenza deve contenere:

- la composizione dell'organo giudicante;
- il rito con cui è stato celebrato il processo;
- le complete generalità dell'imputato;
- l'indicazione del C.U.I. in caso d'imputato straniero sedicente;
- la specificazione della posizione dell'imputato: a) libero presente; b) libero assente (contumace, limitatamente ai processi in cui residua l'istituto della contumacia e non trova applicazione la legge 67/2014); c) detenuto presente o rinunciante con la specificazione se l'imputato sia detenuto nell'ambito dello specifico processo o per altra causa; d) sottoposto ad una misura cautelare personale diversa dalla custodia cautelare in carcere;
 - la data dell'avvenuta privazione della libertà personale dell'imputato ai fini del corretto computo della scadenza dei termini di fase e dei termini di durata massima della misura;
 - la dichiarazione o elezione di domicilio; nel caso di elezione di domicilio presso lo studio del difensore, occorre precisare se questi ha assentito;
 - l'eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato con indicazione degli estremi del relativo provvedimento;
 - il nominativo del difensore (o dei difensori) di fiducia dell'imputato o del difensore d'ufficio dello stesso;
 - il nominativo della parte civile con indicazione del nominativo del difensore presso cui è stato eletto domicilio;
 - l'enunciazione dei capi d'imputazione completa e aggiornata con indicazione dell'eventuale modifica dell'imputazione nel corso del giudizio da parte del pubblico ministero o indicazione della diversa qualificazione giuridica data dal giudice.

2. Svolgimento del processo.

Relativamente alla sentenza appellata vanno indicate le statuizioni essenziali, cioè il dispositivo e il rito scelto.

Vanno richiamati lo svolgimento del giudizio di prima istanza, le fasi salienti dell'*iter* processuale, gli elementi probatori posti a base dell'affermazione di penale responsabilità, che hanno ricadute sulle ragioni della decisione.

In caso di difformità tra la sentenza di primo grado e quella d'appello nella ricostruzione del fatto nella valutazione della prova, la sentenza di primo grado deve essere illustrata con maggiore puntualità; sussiste, infatti, un onere motivazionale rafforzato, che deve confrontarsi con le ragioni del provvedimento riformato e con quelle della difesa e deve dare ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati.

In presenza di materiale probatorio costituito da intercettazioni telefoniche e/o ambientali, vanno indicati soltanto le pagine della decisione di primo grado in cui sono richiamate le conversazioni ascoltate e, in sintesi, il contenuto delle risultanze delle attività di ascolto. E', infatti, nella parte motiva che dovranno essere esaminate le singole conversazioni per dimostrare se è attendibile la lettura accusatoria o quella alternativa proposta dalla difesa.

I motivi d'appello devono essere rappresentati in modo preciso, ma conciso in riferimento ai singoli passaggi del percorso motivazionale e al loro impatto sulla tenuta della ricostruzione operata in sentenza. Le ragioni poste a base del motivo saranno valutate, quindi condivise o confutate, nella parte dedicata ai motivi della decisione.

Con riferimento al giudizio d'appello devono essere indicate:

- le varie udienze;
- gli eventuali provvedimenti di sospensione della decorrenza dei termini di custodia cautelare per complessità del giudizio d'appello;
- i rinvii, anche quelli su richiesta dell'imputato e/o del difensore e le sospensioni dei termini di custodia cautelare e di prescrizione dei reati;
- l'udienza di discussione con le conclusioni delle parti.

3. Motivi della decisione.

La ricostruzione del fatto e l'esame dei motivi sono i compiti essenziali del giudice d'appello.

Il contenuto argomentativo della decisione deve essere ispirato a criteri di esaustività, concisione, chiarezza.

E' necessario seguire l'ordine logico delle questioni sollevate: preliminari, pregiudiziali, merito.

Il testo deve avere una sua coerenza interna. E' opportuno argomentare passando dall'argomento più decisivo a quello marginale.

Le questioni comuni a più imputati devono essere trattate prima dell'esame delle singole posizioni personali.

Il giudice d'appello deve pronunciarsi su tutte le richieste formulate dalle parti, ancorché contenute nelle pieghe dell'atto di appello, indipendentemente dalla formulazione più o meno ordinata delle richieste.

Occorre tenere conto di tutte le richieste formulate in udienza o in memorie depositate che possono ridefinire il *devolutum* per varie ragioni, quali la rinuncia ad un motivo ovvero il sopraggiungere di cause estintive ovvero di modifica della normativa in corso di processo. Naturalmente occorre valutarne anche l'ammissibilità, tenuto conto della loro rilevanza officiosa e dell'ambito di cognizione delimitato con i motivi d'appello

Per la particolare rilevanza che il sistema costituzionale attribuisce alla determinazione della pena, devono essere individuate e quantificate tutte le componenti del trattamento sanzionatorio:

- pena base;
- aumento per ciascuna delle aggravanti (compresa la recidiva) o riduzione per ciascuna delle attenuanti;
- giudizio di comparazione nel caso di concorso eterogeneo di circostanze;
- entità dell'aumento di pena per ciascuno dei reati avvinti dalla continuazione anche nei casi di continuazione c.d. interna;
- riduzione per il rito.

Nella determinazione della pena in relazione a ciascuno di questi passaggi sanzionatori non è sufficiente il mero richiamo alla disposizione di legge (artt. 133, 62-bis, 69 c.p.), ma è necessaria l'indicazione di elementi fattuali idonei a corroborare il giudizio.

4. Dispositivo.

Esige formule chiare, precise, uniformi.

Vanno indicati gli estremi della sentenza oggetto di conferma o di riforma (totale o parziale), il nome e il cognome dell'imputato, i reati per i quali la sentenza viene riformata.

In caso di processi a carico di una pluralità di imputati, vanno specificate le statuizioni assunte in relazione a ciascuna posizione.

Occorre tenere presente il rapporto tra pena inflitta e pene accessorie (spesso si riduce la pena senza adottare le statuizioni consequenziali) con necessità di instaurare successivamente incidenti di esecuzione.

E' necessario indicare il riconoscimento di eventuali benefici di legge (sospensione della pena, non menzione);

Occorre indicare le pene accessorie e le misure di sicurezza eventualmente disposte.

Vanno indicati provvedimenti in materia di libertà personale, compresa la scarcerazione in caso di assoluzione dal reato per il quale l'imputato era detenuto.

Vanno disposti la confisca o il dissequestro di quanto in sequestro, pur se non disposti in primo grado

Quando c'è riserva di termine per il deposito della motivazione, vanno sospesi i termini di custodia cautelare per il medesimo periodo ai sensi degli artt. 544 e 304, comma 1, lett. c), c.p.p.